

Art. 22

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti a scrutinio segreto tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione. Il Segretario del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di segretario del Comitato esecutivo, anche se non ne fa parte. Il Vice – Presidente, pur se non è componente del Comitato esecutivo, partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto, salvo che non intervenga in sostituzione e con le funzioni del Presidente.

2. Il Comitato esecutivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) predispone i bilanci ed i rendiconti;
- b) esegue le delibere del Consiglio di amministrazione;
- c) adotta i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima riunione;
- d) liquida le pensioni, l'indennità di cessazione, gli assegni integrativi e, in genere, le prestazioni previdenziali di cui all'art. 4 del presente statuto;
- e) determina e liquida le provvidenze assistenziali di cui all'art. 5 del presente statuto;
- f) adotta delibere sulle altre materie delegate dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo esercita altresì tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il Comitato esecutivo, nei limiti di legge, può delegare talune attribuzioni a propri componenti, anche con rappresentanza esterna. Per le materie delegate dal Consiglio di amministrazione, di cui alla lettera «f» del comma 2, è necessaria l'autorizzazione preventiva del Consiglio di amministrazione.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.

4. Il Comitato esecutivo è convocato almeno una volta al mese dal Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare.

5. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede della Cassa, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove.

6. L'avviso deve essere inviato, **mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.**

Le integrazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni dall'adunanza. Anche in mancanza di convocazione, sono valide le riunioni del

Comitato esecutivo quando sono presenti tutti i componenti ed i membri effettivi del Collegio sindacale.

7. Per la validità dell'adunanza del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

8. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Contro le deliberazioni del Comitato esecutivo è ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione della deliberazione.

10. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del ricorso senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato, lo stesso si intende respinto.